

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 10 gennaio 2005

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2004 - Deliberazione n. 2156 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia Tutela dell'Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile - **Recepimento Direttiva 2000/52/Ce e Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 relativi a veicoli fuori uso. Con allegato.**

omissis

PREMESSO

CHE con Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n° 209 "Attuazione delle direttive 2000/53/CE relative ai veicoli fuori uso" sono state recepite le direttive comunitarie in materia di veicoli fuori uso;

CHE detto decreto legislativo ha profondamente modificato l'attuale normativa sul trattamento dei veicoli fuori uso, prevedendo una serie di prescrizioni tecniche da adottare, anche in base alle nuove tecnologie esistenti;

CHE il medesimo decreto legislativo dispone che i titolari di Centri di Raccolta e di Impianti di trattamento, in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso, presentino, entro 6 mesi, alla regione una nuova domanda di autorizzazione;

CHE la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel decreto stesso;

CHE la Regione, entro i termini e le disposizioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/97 deve concludere il procedimento e pronunciarsi in merito al progetto di adeguamento;

CHE allo stato, le procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 sono disciplinate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 5880/02, così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2210/03;

CONSIDERATO

CHE occorre recepire le disposizioni contenute nel decreto legislativo 209/03 e pertanto regolamentare ex novo l'iter procedurale relativamente alle autorizzazioni da rilasciare ai Centri di Raccolta e Impianti di Trattamento di veicoli fuori uso;

VISTO

- Il D.Lgs. 24 giugno 2003 n°209 - Il D.Lgs. 05.02.97, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 5880 del 06.12.02; - La deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 27.6.2003

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

1) **APPROVARE** le procedure contenute nell'Allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante, contenente le disposizioni per l'adeguamento dei Centri di Raccolta e degli Impianti di Trattamento di veicolo fuori uso.

2) **ABROGARE** il punto 9.4 della Delibera di G.R. 5880/02 così come modificato dalla Delibera di G.R. 2210/03 che viene sostituito dal presente provvedimento

3) **STABILIRE** che i progetti per l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 209/03 e alla presente delibera devono essere presentati entro il termine, perentorio, di 3 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento

4) **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'A.G.C. Ecologia e Tutela dell'Ambiente per il seguito di competenza.

5) **INVIARE** copia della presente al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, nonché al WEB master per la pubblicazione sul sito WEB della Regione Campania.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Gli impianti di autodemolizioni autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97 sono ridefiniti dal D.Lgs. 209/03 e dal presente provvedimento come **“Centri di Raccolta”** e **“Impianti di Trattamento”**.

Il presente provvedimento stabilisce le procedure tecnico-amministrative e la documentazione da produrre per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi degli artt. 27 e 28 e successive modifiche ed integrazioni, ai centri di raccolta di cui all'art. 46 del D.Lgs. 22/97 ed alla luce del D.Lgs. 209/03.

Al fine dell'approvazione dei progetti di adeguamento i Centri di Raccolta e gli Impianti di trattamento dovranno presentare apposita istanza, nei termini previsti, conformandosi alle disposizioni del presente provvedimento.

Documentazione da produrre per l'Approvazione dei Progetti e per l'Autorizzazione all'Esercizio di Centri di Raccolta e Impianti di Trattamento di veicoli fuori uso.

- 1) Domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni di rito;
- 2) Copia del titolo di proprietà, ovvero contratto di fitto o di comodato d'uso debitamente registrato, dell'area dell'impianto;
- 3) Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;
- 4) Piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94;
- 5) Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore Tecnico.
- 6) Garanzia finanziaria da stipularsi con le modalità di seguito specificate.
- 7) Piano di Ripristino ambientale
- 8) Quadro progettuale:
 - 8.1 relazione tecnica
 - 8.2 corografia scala 1:25000 e planimetria 1:5000 con la localizzazione dell'area oggetto dell'intervento;
 - 8.3 planimetria dell'insediamento in scala 1:500 o 1:1000;
 - 8.4 planimetria in scala 1:100 o 1:200 dei corpi di fabbrica;
 - 8.5 sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100 o 1:200;
 - 8.6 planimetria in scala 1:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio, e con indicazione dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche;
 - 8.7 indagine idrogeologica mirata al tipo di intervento;
 - 8.8 informazioni relative alla classificazione del territorio per quanto concerne l'ammissibilità delle missioni sonore di cui alla L.477/95;
 - 8.9 informazioni relative alle emissioni in atmosfera;

9) Inquadramento territoriale

- 9.1 dati urbanistici e catastali:
- a) estratto del vigente Piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione;
 - b) estratto planimetria catastale;
 - c) certificato di destinazione urbanistica e specificazione di eventuali vincoli di cui al successivo punto 11

10) Organizzazione del Centro di Raccolta

10.1 La Relazione tecnico-descrittiva deve contenere:

- a) le indicazioni su
 - modalità di stoccaggio;
 - quantità massima stoccabile di veicoli bonificati e non, che in ogni caso, non deve essere superiore al peso di una carcassa di autoveicolo tal quale (mediamente 1 tonn.) per ogni 40 mq. di superficie.
 - periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 22/97 e s.m.;
 - descrizione dettagliata dei processi di recupero;
 - indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al riutilizzo;
 - destinazione degli scarti;

- superficie complessiva del centro di raccolta;

b) Ubicazione dei Settori impermeabilizzati e relativa superficie in mq.

- Settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento)
- Settore di trattamento del veicolo fuori uso (area coperta)
- Settore di deposito delle parti di ricambio (area coperta)
- Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica
- Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (area coperta)
- Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili
- Settore di deposito dei veicoli trattati

11) Requisiti dei Centri di Raccolta e Impianti di Trattamento

Ubicazione: i centri di raccolta e gli impianti di trattamento devono essere localizzati, preferibilmente, in:

1. aree industriali dismesse
2. aree per servizi e impianti tecnologici
3. aree per insediamenti industriali e artigianali

Di contro il centro di raccolta non potrà essere localizzato in:

- Aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989 n. 183 e s.m. (Difesa suolo)
- Aree individuate ai sensi dell'art. 3 del DPR 357. e s.m., fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito di valutazione di impatto ambientale o dellavalutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto (Habitat naturali)
- Per quanto concerne il procedimento di V.I.A. si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 del D.P.R. 12.4.96.
- In aree naturali protette sottoposte a misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.. (Aree protette)
- In aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e s.m. (Tutela acque)
- Nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e s.m., salvo specifica autorizzazione comunale, ai sensi
- dell'articolo 151 del citato decreto. (Tutela beni culturali e ambientali)
- In aree esondabili, instabili e alluvionabili. Comprese nelle fasce A e B individuate nei Piani di Assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989. (Difesa suolo)

Per ciascun sito di ubicazione, in sede di conferenza di servizi, sono valutate inoltre le distanze dai centri abitati e la presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

Per gli impianti attualmente esistenti ed in funzione, non localizzati in zone di insediamento produttivo si applicano le disposizioni di cui al comma 3 art. 15 del D.Lgs. 209/2003; nelle more delle conclusioni del procedimento istruttorio di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/97 alle ditte interessate sarà rilasciato provvedimento di proroga all'esercizio dell'attività con le modalità previste dal punto 19 del presente provvedimento.

I Centri di Raccolta e gli Impianti di Trattamento dei veicoli fuori uso devono inoltre possedere:

- Area adeguata di stoccaggio del veicolo prima del trattamento, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio il numero di veicoli da stoccare è rapportato alla superficie totale del Centro in misura di 1 veicolo ogni 40 mq di superficie)
- Adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione
- Sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli adeguatamente dimensionati
- Adeguato sistema di raccolta e trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;

- Deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori
- Idonea recinzione lungo tutto il perimetro con adeguata barriera di protezione al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno
- Area di stoccaggio dei pezzi smontati
- Area di stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori
- Area di stoccaggio dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, in appositi serbatoi (carburante, oli, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido freni, acidi degli accumulatori, e fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso
- Adeguato stoccaggio di pneumatici fuori uso

12) Criteri per lo stoccaggio

- I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
- I contenitori e i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza. le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza. pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello.
- Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta etichettatura con l'indicazione del rifiuti stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
- La gestione dei CFC e degli HFC avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20.9.2002, pubblicato sulla G.U. n. 231 del 2.10.2002.
- Per i rifiuti pericolosi sono altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
- L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
- Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura.
- Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 95/92 e al D.M. 392/96. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
- I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati.

13) Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso

Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- Rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo.
- Rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili
- Rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag
- Prelievo del carburante e avvio a riuso
- Rimozione con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi di oli di tutti i tipi, di antigelo, di liquidi refrigerante, di liquidi freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo
- Rimozione del filtro olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego
- Rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB
- Rimozione per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio

14) Attività di demolizione

L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

- Smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre operazioni equivalenti volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente
- Rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso
- Eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambi commerciabilizzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. I punti di commercializzazione non devono ricadere nelle aree di lavorazione.

15) Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio

Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:

- Nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori
- Nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione
- Nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali
- Nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali
- Nella rimozione dei componenti in vetro

16) Criteri di gestione

- Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento di veicoli
- Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di due veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori

- L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a 3 metri di altezza
- Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego
- Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero
- Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi
- Il deposito preliminare dei rifiuti non recuperabili deve essere effettuato in idonei contenitori.

17) Procedura Amministrativa

Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza corredata dal progetto e relativa documentazione, in quadruplica copia, al Settore Centrale Tutela dell'Ambiente sito alla via De Gasperi n. 28 -Napoli di cui:

- 1 copia per il Settore Tutela Ambiente;
- 1 copia per il competente Settore Provinciale;
- 1 copia per l'Amministrazione Provinciale;
- 1 copia da restituire al soggetto proponente debitamente vidimata, a seguito di approvazione

Il Settore Centrale Tutela dell'Ambiente provvederà a trasferire le istanze pervenute, unitamente a tre copie del progetto e documentazione relativa, al Settore Provinciale competente per territorio.

Il Settore Provinciale convocherà apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, previo procedimento istruttorio compiuto dalla Commissione Tecnico Istruttoria di cui al punto 10 della Delibera G.R. 5880/02 e s.m.i..

Sulla scorta delle risultanze della Conferenza, e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 27 del D.Lgs. 22/97, il Dirigente del Settore Provinciale predisporrà schema di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta regionale.

Nel provvedimento di approvazione sarà stabilito un congruo tempo entro cui dovranno essere completati i lavori di realizzazione del progetto e nel caso non risultassero rispettati i requisiti relativi alla localizzazione, saranno fissate le prescrizioni atte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero le modalità di rilocalizzazione dell'impianto.

L'Amministrazione Provinciale competente per territorio provvederà, decorso il termine fissato per la realizzazione dei lavori, alla verifica della corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato.

Il verbale relativo al predetto controllo, sarà trasmesso tempestivamente dalla medesima Amministrazione Provinciale al Settore Centrale Tutela dell'Ambiente che provvederà all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività con atto monocratico del Dirigente del Settore medesimo.

La garanzia finanziaria di cui al punto 6 sarà acquisita dal Settore Provinciale competente a seguito di parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi e prima dell'approvazione del progetto.

Detta garanzia finanziaria deve consistere in una fidejussione a prima escussione, stipulata a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, di importo pari a € 300 per ogni autoveicolo autorizzato allo stoccaggio.

La garanzia deve essere stipulata a copertura dei rischi derivanti dall'attività di autodemolizione e per le spese di bonifica e sistemazione finale del sito a fine esercizio.

L'Atto di fidejussione, così come ogni altra appendice, deve essere consegnato in originale, e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di Credito o della Compagnia di Assicurazioni deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto.

Con l'Atto di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione delle opere, disposto dalla Giunta Regionale, il soggetto realizza le opere previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente della data di inizio dei lavori.

Terminati i lavori l'interessato comunica al Settore Tutela Ambiente ed alla Provincia l'ultimazione degli stessi e contestualmente richiede l'autorizzazione all'esercizio.

Il Settore Centrale Tutela Ambiente rilascerà autorizzazione all'esercizio previa acquisizione del certificato di conformità della opere eseguite al progetto approvato, redatto dalla competente Amministrazione provinciale.

Tutti i dati relativi agli impianti confluiranno nella Banca dati istituita presso il Settore Centrale Tutela dell'Ambiente,

Per la completa alimentazione della Banca Dati è necessario che i Settori Provinciali provvedano a far pervenire al Settore Tutela Ambiente copia di tutta la documentazione integrativa acquisita e/o prodotta, nonché restituire il fascicolo generale nel caso fosse stato inviato per qualsiasi motivo.

18) Adeguamenti ex art. art. 15 comma 1 D.Lgs. 209/03.

Il titolare del Centro di Raccolta o dell'Impianto di Trattamento in esercizio è tenuto ad adeguarsi alle norme del presente provvedimento entro i termini ivi stabiliti.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare istanza direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania alla Via De Gasperi n. 28 - Napoli, corredata dalla documentazione avanti descritta, unitamente ad una Perizia Giurata di Tecnico abilitato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'Amministrazione Comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata.

19) Rinnovi

Il rinnovo delle autorizzazioni avviene con emanazione del Decreto Dirigenziale.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 - Napoli, la seguente documentazione:

1. Domanda in carta libera;
2. Garanzie finanziarie;
3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo dei controlli antimafia;
4. Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell'eventuale appartenenza dell'area ove è ubicato l'impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente Autorità di Bacino; (solo se non è stato mai acquisito)
5. Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'Amministrazione Comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata.
6. Dichiarazione asseverata di Professionista abilitato concernente la conformità dell'impianto al progetto approvato;

Laddove si presentino casi particolari, l'Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa e, comunque, per ogni rinnovo di autorizzazione, sarà richiesta all'Amministrazione Provinciale competente per territorio apposita certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti nonché il rispetto delle prescrizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

20) Variazione assetto societario

La presa d'atto relativa alla variazione dell'assetto societario avviene con Decreto Dirigenziale.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 - Napoli, la seguente documentazione:

- 1) Domanda in carta libera;
- 2) Eventuale voltura della garanzia finanziaria;
- 3) Atto notarile debitamente registrato;
- 4) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo dei controlli antimafia;
- 5) Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell'eventuale appartenenza dell'area ove è ubicato l'impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente Autorità di Bacino; (solo se non è mai stato acquisito)
- 6) Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'Amministrazione Comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata.

L'Ufficio potrà comunque richiedere documentazione integrativa laddove si presentino casi particolari.

21) Spese Amministrative

A far data dall'esercizio delle competenze in materia da parte della Giunta Regionale, per l'esame istruttorio delle istanze i richiedenti sono tenuti al pagamento delle somme di seguito indicate, quale contributo delle spese di istruttoria:

- Variazione assetto societario: € 154,94;
- Rinnovo e/o integrazione autorizzazione: € 258,23;
- Nuova autorizzazione e/o adeguamento : € 516,46.

Gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su conto corrente bancario n. 40/5 acceso presso il Banco di Napoli intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Enti Diversi - Via del Forno Vecchio Napoli. Cod. ABI 1010 - GAB 3593, con indicazione della seguente causale : “ Spese amministrative per istruttoria di cui agli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97”.

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa.

Per quanto non stabilito nel presente disciplinare si fa riferimento al Decreto Legislativo 209/03.